

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽²⁾;

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁴⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio⁽⁵⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e

conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 895/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.